



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 415 CSAT 26 DEL 17 MARZO 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale 399 CSA 25 del 10/03/2015 è stata riportata la decisione relativa al procedimento 153/A (appello A.S.D. Nuovo Lever Soccer Generation avverso squalifica calciatore sig. Strano Francesco) riportando, per mero errore di trascrizione, che la squalifica del suddetto Strano Francesco terminasse il 30/06/2015. Si specifica invece che la sanzione impugnata aveva termine il 30/06/2016 e che, conseguentemente, rimangono inalterate le relative decisioni della Corte Sportiva di Appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia e Giuseppe Dacqui, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 17 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 169 /A

POL. D. CITTA' DI CANICATTINI (SR) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed ammenda di € 500,00 - Campionato 1° Cat. Gir "H" gara Città di Canicattini/Frigintini del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 357 del 17/02/2015.

Con rituale e tempestivo appello la Pol. D. Città di Canicattini ha impugnato la

decisione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che dal referto arbitrale nulla emerge che possa avere indotto il Giudice territoriale ad assegnare gara perduta all'odierna appellante.

Anche perché l'arbitro, dopo la momentanea sospensione della gara, previa audizione dei capitani ha disposto la ripresa dell'incontro, che sarebbe avvenuta anche per la fattiva collaborazione prestata dai dirigenti.

Dal referto di gara, prosegue la reclamante, non si evince alcuna minaccia al direttore di gara e lo stesso, una volta tornata la calma, non ha ritenuto di prendere ulteriori provvedimenti disciplinari, per cui sarebbe anche sotto questo profilo privo di ogni riscontro la deduzione fatta dal giudice di prime cure per cui la odierna appellante si sarebbe trovata con un numero di calciatori inferiore al minimo previsto per la prosecuzione dell'incontro.

In ragione di quanto sopra chiede che l'adita Corte voglia ristabilire il risultato conseguito in campo e nel contempo revocare o rideterminare in termini più equi la sanzione pecuniaria inflitta.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente rileva l'irritualità oltre che la tardività della richiesta di audizione da parte del rappresentante legale della reclamante di cui al fax del 27/02/2015, ostandovi il disposto dell'art. 36 comma 6 C.G.S.

Così parimenti inammissibile appare la richiesta di audizione di un dirigente e del segretario della medesima società avanzata con il medesimo fax del 27/02/2015, in quanto dette audizioni non sono previste dalle norme procedurali.

Nel merito, esaminato il referto di gara, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare così come fa piena prova, ai sensi del successivo comma 2.1, relativamente al comportamento dei sostenitori; esperiti gli opportuni approfondimenti mediante l'audizione dello stesso direttore di gara, la Corte rileva che al 37' del 1° tempo il calciatore sig. Stefano Randazzo, n. 10 della Soc. Città di Canicattini, assumeva un comportamento offensivo in danno di un calciatore avversario. Quest'ultimo, individuato nella persona del sig. Giovanni Lemmolo, n. 2 della Soc. Frigintini, reagiva a tale insulto colpendo con alcuni pugni il predetto n. 10.

Il comportamento dello lemmolo scatenava l'intervento del sig. Francesco Presti, n. 6 della Soc. Città di Canicattini, che a sua volta colpiva il predetto n. 2 con alcuni pugni al volto.

E' a questo punto che in campo si creava una confusione che coinvolgeva tutti i calciatori e i dirigenti di entrambe le società, fino a che lo lemmolo ed un proprio compagno di squadra si dirigevano di corsa verso gli spogliatoi. Detta azione determinava che anche tutti gli altri tesserati a loro volta raggiungessero gli spogliatoi.

Il direttore di gara, che nel frattempo si era posizionato in maniera tale da potere meglio osservare quanto stesse accadendo ed aveva cercato di richiamare all'ordine gli atleti, attraverso interventi verbali e con il fischietto, si avvicinava anch'esso in prossimità degli spogliatoi e notava che la situazione stava tornando alla calma e gli animi si stavano rasserenando. E' in tale frangente che l'arbitro ha notato che cinque

spettatori, di cui non ne riusciva inizialmente a individuare l'appartenenza, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi, dopo avere scavalcato la recinzione ed assumevano un comportamento minaccioso nei confronti della società ospite.

Onde evitare ulteriori incidenti tutti i calciatori della soc. Frigintini rientravano nel proprio spogliatoio ad eccezione del capitano sig. Campailla che cercava di calmare gli animi dei predetti estranei, i quali, per tutta risposta, lo spingevano con le spalle al muro e lo minacciavano pesantemente. Il pronto intervento dei dirigenti locali evitava ulteriori conseguenze a carico del capitano del Frigintini, determinando l'allontanamento dei suddetti estranei.

A questo punto il direttore di gara, rilevato che la situazione era ritornata sotto controllo, convocava nel proprio spogliatoio i dirigenti accompagnatori e i capitani delle due società, a cui notificava i provvedimenti disciplinari in danno dei rispettivi atleti e li invitava a riprendere la gara.

Lo stesso arbitro ha confermato a questa Corte che la gara per lui è stata assolutamente regolare non avendo ricevuto alcuna minaccia.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Risulta pacifico che la gara ha avuto regolare svolgimento e che il direttore di gara ha assunto i dovuti provvedimenti disciplinari avendo ben individuato gli autori dei gravi fatti di violenza che poi hanno determinato la momentanea sospensione della gara.

E' altresì provato che i calciatori della società ospite ed in particolare il loro capitano hanno subito, durante la sospensione della gara, pesanti minacce da parte di alcuni estranei che erano penetrati negli spogliatoi, scavalcando la recinzione.

A parere di questa Corte, in relazione ai fatti come sopra esposti, deve trovare applicazione l'art. 17 comma 1 C.G.S., il quale espressamente prevede che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.

In ragione di quanto sopra, quindi, deve disporsi il ripristino del risultato conseguito in campo, ma, a mente del richiamato comma 1 dell'art. 17 C.G.S., alla società Città di Canicattini deve applicarsi la sanzione di punti tre di penalizzazione in classifica da scontarsi nel presente campionato.

Per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda la stessa deve essere confermata essendo stata applicata nel minimo edittale di cui all'art. 14 comma 2 C.G.S., non ricorrendo alcuna delle circostanze attenuanti previste dal successivo comma 5 dello stesso articolo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ristabilisce il risultato conseguito in campo ed ai sensi dell'art. 17 comma 1 C.G.S., applica alla Pol. D. Città di Canicattini la sanzione di punti tre di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel presente campionato, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 170/A

A.S.D GRANITI CALCIO (ME), avverso squalifica fino al 30/06/2016 dell'allenatore sig. Lo Giudice Mario - Campionato 3° Cat. Gir. "B" Gara A.S.C.D. Itala/Graniti Calcio del 14/02/2015 - C.U. N° 48 del 19/02/2015 Delegazione Provinciale di Messina

Procedimento 187/A

Del sig. LO GIUDICE MARIO, allenatore tesserato per l'A.S.D. Graniti Calcio, avverso squalifica fino al 30/06/2016 - Campionato 3° Cat. Gir. "B" Gara A.S.C.D. Itala/Graniti Calcio del 14/02/2015 - C.U. N° 48 del 19/02/2015 Delegazione Provinciale di Messina

Con appelli ritualmente e tempestivamente proposti l'A.S.D. Graniti Calcio ed il sig. Lo Giudice Mario, personalmente, hanno rispettivamente impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi i reclamanti chiedono che la sanzione come sopra inflitta venga revocata in quanto al sig. Lo Giudice Mario sarebbe stato impossibile trovarsi nello spogliatoio dell'arbitro dato che nel giorno in cui si è svolta la gara risultava essere in servizio al Comune di Graniti, quale agente della Polizia Municipale. A tal fine produce foglio di presenza e sostiene che, terminato il servizio, si sarebbe recato in campagna per accudire a degli animali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dispone riunirsi al presente procedimento il procedimento n.187/A, stante l'evidente connessione degli stessi.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara rileva che, al termine dell'incontro, un gruppo di dirigenti dell'A.S.D. Graniti, non iscritti in elenco, tra i quali l'arbitro riconosceva il sig. Mario Lo Giudice in atto squalificato, assumevano un comportamento protestatario nei suoi confronti.

In particolare, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, il sig. Mario Lo Giudice assumeva altresì un comportamento minaccioso nei suoi confronti e cercava di aggredirlo riuscendo però solo a strattonarlo per la divisa perché prontamente fermato da altri dirigenti dell'A.S.D. Graniti che lo allontanavano.

Non può quindi esservi dubbio alcuno che il sig. Mario Lo Giudice era presente nello spogliatoio del direttore di gara e che sia l'autore del tentativo di aggressione sopra descritto a nulla rilevando la circostanza che in quella giornata fosse in servizio al Comune di Graniti.

Infatti dalla lettura del foglio presenze, prodotto in atti, si rileva che il sig. Lo Giudice è stato in servizio dalle ore 8,02 alle ore 14,24 con la conseguenza che egli ben poteva essere presente a Itala alle ore 16,50 orario in cui è terminata la gara, risultando, peraltro priva di alcun riscontro la circostanza, riferita dal reclamante, che nelle stesse ore si trovasse in campagna.

Ciò non di meno ritiene questa Corte che il reclamo possa trovare un parziale accoglimento in ordine alla quantificazione della sanzione che può senz'altro essere rideterminata, così come da dispositivo, rendendola più aderente ai comportamenti effettivamente posti in essere.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, riduce al 31/12/2015 la squalifica inflitta al sig. Mario Lo Giudice. Per l'effetto dispone non addebitarsi alla società la tassa reclamo non versata e la restituzione della tassa reclamo versata dal sig. Mario lo Giudice.

Procedimento 171 /A

ASS. POL. DIL. FRIGINTINI (RG) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 ed ammenda di € 300,00 - Campionato 1° Cat. Gir "H" gara Città di Canicattini/Frigintini del 01/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 357 del 17/02/2015

Con rituale e tempestivo appello la Ass. Pol. Dil. Frigintini ha impugnato la decisione indicata in epigrafe sostenendo in buona sintesi che la responsabilità dei fatti che hanno determinato la sospensione della gara è tutta da attribuire ai componenti della squadra avversaria ed al pubblico, i quali sin dall'inizio dell'incontro hanno adottato un comportamento minaccioso ed intimidatorio.

Rileva ancora la reclamante che i propri tesserati non hanno dato corso ad alcuna rissa, ma hanno solo adottato un comportamento in difesa del proprio calciatore lemmolo, il quale è stato fatto oggetto di una pesante aggressione.

In ragione di quanto sopra l'appellante chiede che l'adita Corte voglia assegnargli gara vinta, con l'annullamento o la riduzione della sanzione dell'ammenda.

Quanto sopra è stato ribadito in udienza dal difensore della società appellante.

Nel merito, esaminato il referto di gara, che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare così come fa piena prova, ai sensi del successivo comma 2.1, relativamente al comportamento dei sostenitori; esperiti gli opportuni approfondimenti mediante l'audizione dello stesso direttore di gara, la Corte rileva che al 37' del 1° tempo il calciatore sig. Stefano Randazzo, n. 10 della Soc. Città di Canicattini, assumeva un comportamento offensivo in danno di un calciatore avversario. Quest'ultimo, individuato nella persona del sig. Giovanni lemmolo, n. 2 della Soc. Frigintini, reagiva a tale insulto colpendo con alcuni pugni il predetto n. 10.

Il comportamento dello lemmolo scatenava l'intervento del sig. Francesco Presti, n. 6 della Soc. Città di Canicattini, che a sua volta colpiva il predetto n. 2 con alcuni pugni al volto.

E' a questo punto che in campo si creava una confusione che coinvolgeva tutti i calciatori e i dirigenti di entrambe le società, fino a che lo lemmolo ed un proprio compagno di squadra si dirigevano di corsa verso gli spogliatoi. Detta azione determinava che anche tutti gli altri tesserati a loro volta raggiungessero gli spogliatoi.

Il direttore di gara, che nel frattempo si era posizionato in maniera tale da potere meglio osservare quanto stesse accadendo ed aveva cercato di richiamare all'ordine gli atleti, attraverso interventi verbali e con il fischiotto, si avvicinava anch'esso in prossimità degli spogliatoi e notava che la situazione stava tornando alla calma e gli animi si stavano rasserenando. E' in tale frangente che l'arbitro ha notato che cinque spettatori, di cui non ne riusciva inizialmente a individuare l'appartenenza, entravano nello spazio antistante gli spogliatoi, dopo avere scavalcato la recinzione ed assumevano un comportamento minaccioso nei confronti della società ospite.

Onde evitare ulteriori incidenti tutti i calciatori della soc. Frigintini rientravano nel proprio

spogliatoio ad eccezione del capitano sig. Campailla che cercava di calmare gli animi dei predetti estranei, i quali, per tutta risposta, lo spingevano con le spalle al muro e lo minacciavano pesantemente. Il pronto intervento dei dirigenti locali evitava ulteriori conseguenze a carico del capitano del Frigintini, determinando l'allontanamento dei suddetti estranei.

A questo punto il direttore di gara, rilevato che la situazione era ritornata sotto controllo, convocava nel proprio spogliatoio i dirigenti accompagnatori e i capitani delle due società, a cui notificava i provvedimenti disciplinari in danno dei rispettivi atleti e li invitava a riprendere la gara.

Lo stesso arbitro ha confermato a questa Corte che la gara per lui è stata assolutamente regolare non avendo ricevuto alcuna minaccia.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento sul punto del risultato.

Appare pacifico che la gara ha avuto regolare svolgimento e che l'arbitro ha assunto i dovuti provvedimenti disciplinari avendo ben individuato gli autori dei gravi fatti di violenza che poi hanno determinato la momentanea sospensione della gara.

E' altresì provato che i calciatori della società reclamante ed in particolare il loro capitano hanno subito, durante la sospensione della gara, pesanti minacce da parte di alcuni estranei che erano penetrati negli spogliatoi, scavalcando la recinzione.

Infatti, a parere di questa Corte, in relazione ai fatti come sopra esposti, deve trovare applicazione l'art. 17 comma 1 C.G.S., il quale espressamente prevede che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verificano fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.

Per ciò che attiene alla sanzione dell'ammenda la stessa deve essere revocata atteso che la reclamante ha sostanzialmente subito comportamenti minacciosi e si è comunque proposta per proseguire la regolare disputa della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, revoca la sanzione dell'ammenda, rigettando l'ulteriore motivo di gravame.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 175/A

A.S.D CITTA' DI PEDARA (CT), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 -
Campionato 2° Cat. Gir. "G" Gara Tremestieri Etneo/Città di Pedara del 24/01/2015 – C.U.
N° 357 del 17/02/2015

Con appello ritualmente e tempestivamente proposto l'A.S.D. Città di Pedara ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo atteso che il reclamo di controparte in primo grado non le sarebbe mai pervenuto con conseguente nullità del procedimento. Nel merito ammette che l'assistente arbitrale di parte al momento dell'impiego non sarebbe stato tesserato, ma ciò sarebbe dipeso da un errore scusabile, mentre per ciò che attiene la posizione del calciatore Di Marco Gabriele, questi sarebbe stato regolarmente tesserato in quanto la procedura on-line era andata a

buon fine e la reclamante non era a conoscenza che lo stesso era stato sospeso dal competente Ufficio presso questo Comitato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti rileva che il reclamo del Tremestieri Etneo è stato regolarmente inviato all'A.S.D. Città di Pedara giusta raccomandata del 29/01/2015 presso l'indirizzo di Via Leonardo da Vinci 12/L Tremestieri Etneo indicato dalla odierna reclamante quale luogo a cui inviare la corrispondenza (giusto quanto risulta dal sistema informatico di questa Federazione) con la conseguenza che risulta pienamente adempiuto l'obbligo imposto dalle norme procedurali poiché, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, in ordine all'invio di una comunicazione a mezzo raccomandata esiste una presunzione di consegna della stessa gravando l'onere di prova contraria in capo a chi assume di non averla ricevuta; onere questo che la reclamante non ha assolto.

E ciò senza sottacere che il giudizio in ordine alla posizione irregolare dei tesserati può essere comunque instaurato d'ufficio.

Nel merito il gravame è infondato atteso che la stessa reclamante ammette che il sig. D'Arrigo Salvatore fosse in posizione irregolare non risultando tesserato.

Quanto sopra assorbe ogni altra considerazione in ordine alla regolarità di tesseramento del calciatore Di Marco.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 178/A

A.P.D. FUTURA (ME) - Avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Basilio Ceraolo e per due gare sig. Mastriani Francesco - Campionato Allievi Regionali girone "C" gara Futura/Comprensorio del Tirreno del 22/02/2015 – C.U. 375 sgs77 del 26/02/2015.

Con tempestivo reclamo la A.P.D. Futura chiede che vengano ridotte le squalifiche come sopra indicate, sostenendo che i due calciatori hanno soltanto protestato perché fatti oggetto di numerosi falli da parte degli avversari.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si basa unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara. Rileva altresì che la sanzione a carico del calciatore sig. Mastriani non è impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera a).

Dalla lettura del rapporto di gara si evince che al 24° del 2° tempo, è stato espulso il n° 20 sig. Basilio Ceraolo, peraltro già ammonito durante il 1° tempo, perché si produceva in un contegno offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara, che tentava "in tutti i modi" di colpire, pur essendo trattenuto "con estrema forza" dai compagni di squadra. Il predetto calciatore, dopo essersi tolto la maglia veniva allontanato "con estrema difficoltà" dal terreno di gioco.

E' pertanto evidente come le considerazioni difensive non trovino alcun riscontro negli atti di gara, né la sanzione appare a questa Corte suscettibile di riduzione, essendo stata adottata secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 1 lettera e) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento 181/A

APD NBI MISTERBIANCO CT) - Avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Munoz Melendez Sandy Daniel - Campionato Allievi Regionali girone "E" gara NBI Misterbianco/Atletico Avola del 01 marzo 2015 - C.U. 391 sgs80 del 05/03/2015.

Con rituale e tempestivo appello la A.P.D. N.B.I. Misterbianco chiede che venga revocata o ridotta la squalifica come sopra indicata, sostenendo che il calciatore sig. Munoz Melendez ha reagito alla provocazione razzista di un calciatore avversario e che mai in passato si è reso protagonista di episodi del genere.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si basa unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara.

Dalla lettura del rapporto di gara si evince che al 20° del 2° tempo, mentre l'Atletico Avola portava avanti un'azione di gioco, l'arbitro notava una rissa scatenatasi nei pressi della linea mediana del terreno di gioco, che (scrive testualmente l'arbitro): "coinvolgeva in particolar modo il sig. Munoz Melendez e un avversario, i quali erano intenti a scambiarsi vicendevolmente calci e schiaffi, motivo per cui provvedevo subito alla loro espulsione".

Le considerazioni difensive non trovano quindi alcun riscontro negli atti di gara, né la sanzione appare a questa Corte suscettibile di riduzione, essendo stata adottata al minimo stabilito dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento 184/A

A.S.D. RAVANUSA (AG) - Avverso squalifica per sei gare calciatore sig. Massimiliano Brunetto e per tre gare calciatori sigg. Avarello Francesco, Di Liberto Ubaldo Walter, Loggia Giuseppe e Sireci Vincenzo - Gara campionato 1^ categoria girone "C" Barrese/Ravanusa del 01 marzo 2015 - C.U. 390 del 04/03/2015

Con rituale e tempestivo reclamo l'A.S.D. Ravanusa chiede l'annullamento o la riduzione delle squalifiche sopra indicate. In particolare la Società reclamante sostiene che la sospensione della gara è stata causata dall'ingresso in campo di calciatori, dirigenti e spettatori (presenti nonostante la partita dovesse giocarsi a porte chiuse) della squadra di casa, determinati a raggiungere e colpire il calciatore ospite sig. Brunetto, reo di avere scalciauto un avversario che lo aveva colpito con un pugno. I compagni di squadra di quest'ultimo si sono dovuti difendere, per poi uscire dal campo per rifugiarsi negli spogliatoi.

L'A.S.D. Ravanusa evidenzia poi una disparità di trattamento tra il sig. Brunetto e il suo aggressore ed evidenzia che gli altri calciatori colpiti da provvedimenti disciplinari in realtà non avrebbero posto in essere alcun atto di violenza essendo peraltro tali provvedimenti privi di motivazioni fondate su fatti concreti.

All'udienza dibattimentale il rappresentante legale della società appellante ha insistito nei motivi di appello.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che il giudizio disciplinare si basa unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei partecipanti alla gara.

Dalla lettura del referto di gara e relativo allegato si evince che al 21° del 2° tempo, a gioco fermo, il sig. Brunetto senza un apparente motivo sferrava un pugno in faccia e un calcio

allo stomaco al calciatore avversario n° 9, il quale reagiva immediatamente colpendolo con un pugno.

Mentre l'arbitro estraeva il cartellino rosso da mostrare ai due calciatori, intervenivano alcuni calciatori della squadra di casa che correvano minacciosamente verso il sig. Brunetto, scrive l'arbitro *“con il preciso intento di vendicare l'aggressione”*. Contemporaneamente altri calciatori della squadra ospite *“cercavano di difendere il proprio compagno dal tentativo di aggressione da parte degli avversari”*, nascendo così una rissa che coinvolgeva diversi calciatori partecipanti alla gara e che si prolungava nelle vicinanze della panchina ospite.

Nella confusione generale, dice ancora l'arbitro, tra i calciatori intenti a darsi calci e pugni *“riuscivo ad individuare per la società Ravanusa: il n° 2 Sireci Vincenzo, il n° 24 La Loggia Giuseppe, il n° 4 Avarello Francesco e il n° 14 Diliberto Ubaldo”*.

Da quanto sopra esposto appare evidente che le considerazioni difensive in ordine alla pretesa reazione del sig. Brunetto non possono trovare accoglimento, indicando l'arbitro proprio quest'ultimo calciatore quale autore dell'atto di violenza che ha dapprima scatenato la reazione di un avversario e quindi la rissa generale che ha determinato la sospensione della gara.

Nè dubbio alcuno scaturisce dall'identificazione degli altri partecipanti alla rissa, ai quali vengono attribuite precise responsabilità derivanti dal compimento di atti violenti in danno degli avversari.

Quanto alle sanzioni, può accedersi ad una riduzione per quanto riguarda il calciatore sig. Brunetto, il cui pur grave comportamento violento non è andato oltre al primo contesto, pur se ha causato i più gravi fatti occorsi in prosieguo. Non così per gli altri calciatori raggiunti da sanzione disciplinare, essendo la stessa determinata nel minimo stabilito dall'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale, determina in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Massimiliano Brunetto, confermando il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice di primo grado.

Senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/03/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**